

Proponente: 13.A
Proposta: 2025/406

del 26/03/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 586

del 08/04/2025

ENTRATE

Dirigente: LENZU Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI
CREDITI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI DI COMPETENZA
DEL SERVIZIO ENTRATE

Premesso:

- che con provvedimento del sindaco Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2025/0027621 del 30/01/2025 è stato rinnovato l'incarico dirigenziale al sottoscritto della responsabilità di direzione del Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia dal 01/02/2025 a fine mandato dello stesso;
- che con delibera della Giunta Comunale del 12/10/2023 n.238 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di funzionario responsabile relativamente ai tributi e alle entrate non tributarie di competenza del citato Servizio Entrate.

Considerato che:

- l'art.1, commi da 796 a 801, della legge 27/12/2019 n.160 contiene la disciplina legale in materia di dilazione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali;
- il Testo Unico delle Entrate Comunali (TUREC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ID n.10 del 20/01/2025 contiene la disciplina regolamentare attuativa del citato disposto di legge in materia di dilazione di pagamento;
- in particolare l'articolo 17 del citato TUREC disciplina il riconoscimento a favore dei debitori della dilazione del pagamento degli importi dovuti al Comune a titolo entrate tributarie e patrimoniali di competenza di quest'ultimo;
- Il comma 7 del citato art.17 dispone: *"Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti Servizi comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata, sulla base di apposito atto dispositivo assunto dal dirigente o dal responsabile competente per la singola entrata, con il quale sono definiti la disciplina di dettaglio, le modalità e i criteri applicativi, l'articolazione delle rate, la documentazione richiesta."*

Considerato che:

- si rende necessario adottare apposito provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal citato art. 17 del TUREC avente anche la funzione di direttiva da impartirsi al personale in forza al Servizio Entrate alla quale attenersi nell'applicazione della disciplina legale e regolamentare in materia di dilazione di pagamento degli importi dovuti al Comune a titolo di entrate tributarie e patrimoniali, al fine di limitarne l'ambito di discrezionalità e disomogeneità da parte dei singoli operatori;
- Lo scopo è dunque quello di regolare l'applicazione concreta dell'istituto in oggetto al fine di rendere omogeneo il comportamento dei diversi operatori ed evitare possibili applicazioni arbitrarie della citata normativa;
- In particolare con il presente atto si intende fornire criteri uniformi al fine di:
 - individuazione delle situazioni di temporanea obiettiva difficoltà ovvero individuare gli aventi diritto alla dilazione;
 - determinazione del numero di rate da riconoscere;
- il presente atto è ispirato nei contenuti alle citate direttive dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia Spa), tenuto conto dell'esperienza maturata dalla stessa nella gestione della dilazione dei pagamenti, opportunamente adattati e modificati per tener conto della realtà anche dimensionale di questo Ente;
- l'individuazione dei criteri e delle procedure dovrà essere informata al contemperamento (da una parte) della necessità di accertare la citata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente con (dall'altra) la necessità di perseguire l'economicità, l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa;

- In attuazione di tale contemperamento sono individuate due procedure, una semplificata ed una ordinaria, attraverso la quale istruire e licenziare le istanze di dilazione presentate;
- La scelta della procedura è effettuata in ragione di una soglia di importo del debito di seguito determinata;
- E' funzionale a tale contemperamento anche l'individuazione dell'importo di riferimento della rata minima, tenuto conto dei costi a carico del cittadino interessato e dell'amministrazione connessi all'espletamento dell'attività di pagamento, in conformità al principio di economicità;
- Quanto appresso stabilito tiene conto della dimensione degli importi dei crediti tributari del comune;
- I criteri e le procedure di seguito regolati sono adottati in via sperimentale e sono quindi suscettibili delle necessarie modificazioni e integrazioni conseguenti alla loro applicazione pratica.

Considerato che:

- in ragione di quanto sopra disposto è necessario adottare il presente atto dispositivo.

Atteso che:

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.267/2000;
- il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, non è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente.

Quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui si richiamano, l'atto dispositivo di seguito riportato:

Ambito di applicazione

Il presente atto costituisce attuazione dell'art.17 del vigente Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) approvato con delibera del consiglio comunale del Comune di Reggio nell'Emilia ID n.10 del 20/01/2025.

Il presente atto trova applicazione per le sole entrate la cui gestione è affidata al Servizio Entrate del Comune nella fase ordinaria, dell'accertamento e/o della riscossione coattiva.

Al presente atto dovranno conformarsi il personale in forza presso Servizio Entrate e i Soggetti appaltatori o concessionari operanti per conto di detto Servizio nella trattazione ed evasione delle pratiche di dilazione e sospensione di pagamento attivate su istanza del debitore con riferimento alle entrate, tributarie e patrimoniali, comunali di competenza dal citato Servizio.

Il presente atto definisce la disciplina di dettaglio, le modalità e i criteri applicativi, l'articolazione delle rate, la documentazione richiesta per la dilazione di pagamento delle entrate comunali.

Il presente atto si applica al debito o posizione debitoria riferita ad ogni singolo debitore relativa a entrate, comprensive di eventuali interessi e sanzioni e spese, dovute allo scrivente Ente anche per più anni a seguito di attività di accertamento e/o liquidazione e/o riscossione coattiva.

Il presente atto non si applica alla riscossione ordinaria delle entrate comunali se non per quanto espressamente disposto di seguito.

Importi di riferimento

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si rende necessario fissare gli importi di riferimento sotto riportati.

Nessuna dilazione è riconosciuta per importi fino a € 100,00.

L'importo di riferimento della rata minima è individuato in € 50,00.

In caso di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio potranno essere riconosciute dilazioni con rate di importo inferiore a quello di riferimento sopra riportato.

In ottemperanza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa in funzione dell'importo del debito non particolarmente elevato, si applica la sotto riportata procedura semplificata di riconoscimento e determinazione del numero di rate in caso di debito fino a euro 10.000,00 (soglia minima).

Interessi

Le rate sono determinate applicando gli interessi ai sensi dell'art. 20 del vigente TUREC.

Numero di rate concedibili

Il numero massimo di rate concedibile è determinato ai sensi dell'art.17 del TUREC. nel rispetto dei limiti del prospetto riportato nella Tabella 1

Tabella		1	Prospetto	Rate	
Debito			Numero rate		Differenza num.rate
da	a	da	a		max-min
€ 0,00	€ 100,00	0	0		0
€ 100,01	€ 500,00	1	4		3
€ 500,01	€ 3.000,00	5	12		7
€ 3.000,01	€ 6.000,00	13	24		11
€ 6.000,01	€ 25.000,00	25	36		11
€ 25.000,01	€ 50.000,00	37	48		11
€ 50.000,01	€ 100.000,00	49	60		11
€ 100.000,01	infinito	61	72		11

Istanza del debitore

La dilazione di pagamento è riconosciuta a istanza del debitore.

Con l'istanza il debitore deve: esporre e documentare le ragioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-patrimoniale.

Nei casi previsti di seguito, in luogo della produzione dei citati documenti, il debitore può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445.

La richiesta di dilazionare deve riguardare l'ammontare complessivo degli importi dovuti dal singolo debitore all'Ente a qualsiasi titolo, al netto di quelli già oggetto di dilazione e di quelli che il debitore intende pagare in unica soluzione.

Procedura semplificata per importi sotto soglia minima

La soglia individuata consente un'applicazione ampia del metodo semplificato concentrando l'applicazione del metodo ordinario e maggiormente analitico alle posizioni debitorie di maggior rilievo.

Anche per i debiti rientranti in questa fascia di importo, l'accoglimento della richiesta di rateazione è subordinata alla temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-patrimoniale.

La rateazione di un debito di ammontare fino alla citata soglia, è concessa a semplice richiesta del debitore contenente l'autocertificazione dei motivi dello stato di temporanea difficoltà.

La rateizzazione è concessa nei limiti della tabella che segue:

Tabella 2		Rateizzazioni sotto soglia
Importo credito		Numero di rate concedibili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	4
€ 501,00	€ 3.000,00	12
€ 3.001,00	€ 6.000,00	24
€ 6.001,00	€ 10.000,00	36

Di norma è riconosciuto il numero massimo di rate nei termini definiti nella tabella che precede, salvo che il debitore non chieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Procedura ordinaria per importi sopra soglia minima

Per debiti superiori alla citata soglia minima, occorre procedere all'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-patrimoniale.

Tale accertamento è effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da un debitore:

- persone fisiche e operatori economici soggetti a regime fiscale semplificato;
- soggetti diversi da persone fisiche e da operatori economici soggetti a regimi fiscali semplificati.

Persone fisiche e operatori economici soggetti a regimi semplificati

La verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico patrimoniale è effettuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, istituito dal D.Lgs. 31/3/1998, n.109 e regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Si applica la seguente formula

Tabella	3	ITDEP			
----------------	----------	--------------	--	--	--

ISEP	=	Debito comunale	/	ISEE mensile
------	---	-----------------	---	--------------

- ITDEP - indicatore della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-patrimoniale del debitore;
- Debito comunale: si intende l'importo oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensivo degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) + l'importo di debiti residui ancora dovuti eventualmente oggetto di altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente;
- ISEE mensile: ISEE annuale in corso di validità risultante nella banca dati dell'INPS diviso 12.

Il debitore è considerato in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico patrimoniale se il citato indicatore è inferiore a 1.

Per semplicità di applicazione è riconosciuto il numero di rate richiesto dal debitore nei limiti, minimo e massimo, dello scaglione di appartenenza del debito in ragione del suo ammontare nei termini definiti nella tabella 1.

Il debitore con l'istanza può chiedere la ripartizione del debito in un numero di rate inferiore a quello dello scaglione di riferimento.

Il debitore che intende richiedere la rateazione di importi sopra soglia, deve presentare l'istanza di rateazione autocertificando l'ISEE in corso di validità presentato all'INPS relativo al proprio nucleo familiare.

Soggetti diversi da persone fisiche e da operatori economici soggetti a regimi semplificati

La verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico patrimoniale è effettuata sulla base dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa.

L'indice di Liquidità è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità corrente e della liquidità differita e il valore del passivo corrente secondo la formula riportata nella tabella che segue.

Tabella	4	Indice liquidità					
----------------	----------	-------------------------	--	--	--	--	--

Indice di Liquidità	=	liquidità corrente	+	liquidità differita	/	passività correnti	<	1
---------------------	---	--------------------	---	---------------------	---	--------------------	---	---

L'indice Alfa è calcolato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito comunale verso il Comune e il valore della produzione secondo la formula riportata nella tabella che segue.

Tabella 5		Indice alfa						
Indice alfa	=	Debito comunale	/	Valore produzione	x	100%	>	1

Nel calcolo di tale indice, qualora il totale del valore della produzione (o del valore dei ricavi e proventi) si riferisca ad un periodo infrannuale, l'importo da considerare quale denominatore nel calcolo dell'indice Alfa è determinato:

- utilizzando la formula = totale valore produzione o ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore x 12;
- oppure, qualora il debitore ritenga che la precedente modalità non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa, utilizzando il totale del valore della produzione o dei ricavi e proventi relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Per le ditte individuali in contabilità ordinaria nel calcolo dell'indice Alfa al denominatore va indicato il totale valore dei ricavi e proventi.

Per debito comunale si intende l'importo oggetto della richiesta di rateizzazione (comprensivo degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) + l'importo di debiti residui ancora dovuti eventualmente oggetto di altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente.

Il debitore è considerato in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico patrimoniale se contemporaneamente:

- l'indice di Liquidità è inferiore a 1
- l'indice Alfa è superiore a 1.

Per semplicità di applicazione è riconosciuto il numero di rate richiesto dal debitore nei limiti, minimo e massimo, dello scaglione di appartenenza del debito in ragione del suo ammontare nei termini definiti nella tabella 1.

Il debitore con l'istanza può chiedere la ripartizione del debito in un numero di rate inferiore a quello dello scaglione di riferimento.

Per richiedere la rateazione il debitore deve presentare:

- l'istanza di rateazione
- un prospetto contenente il calcolo dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa, nonché degli elementi necessari ai fini del calcolo dei valori di tali indici;
- l'ultimo bilancio approvato o, assente, una prospetto contabile aggiornato relativo allo stato economico-patrimoniale firmata dal richiedente.

Modelli

Per facilitare la gestione degli adempimenti connessi all'evasione delle istanze di rateazione, il Servizio predispone uno o più modelli relativi alle istanze di rateizzazione.

Clausola di flessibilità e adattamento dei parametri

I parametri di accesso alla dilazione e di determinazione del numero di rate definiti ai punti precedenti sono indici presuntivi e non assoluti dello stato temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico patrimoniale del richiedente.

In talune comprovate situazioni si rende necessario apportare correttivi all'applicazione di detti parametri al fine di garantire il perseguimento in termini concreti del fine a cui mira il riconoscimento della dilazione.

Se l'applicazione degli indici I.S.E.E., di Liquidità e Alfa nel caso concreto, data la particolarità dello stesso, non consente la concessione della rateazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere e dimostrando la sussistenza di una o più delle seguenti comprovate situazioni:

- significativa divergenza della situazione reddituale, finanziaria patrimoniale rispetto a quanto risultante dall'applicazione degli indici stessi;
- eventi che incidano in maniera significativa sull'esercizio dell'impresa e/o sulla capacità reddituale, finanziaria patrimoniale del debitore;

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- intervenuto stato di disoccupazione;
- insorgenza, nel diretto interessato e relativo nucleo familiare, di una patologia o infortunio che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore;
- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche locale;
- crisi d'impresa conclamata certificata da procedure concorsuali in corso;
- altri debiti pendenti con terzi creditori, di cui si sta procedendo al pagamento;

Tuttavia, dovrà trattarsi di situazioni che non possono trovare espressione nell'applicazione dei citati indici e tabelle.

In tutti i suddetti casi, dette condizioni dovranno essere idoneamente documentate.

Pagamento a mezzo compensazione dei debiti con crediti verso il Comune

Nell'accordare e regolare la dilazione del pagamento a favore del debitore si terrà conto, a titolo di pagamento, anche di eventuali crediti vantati da quest'ultimo nei confronti del Comune, purché certi, liquidi, ed esigibili.

Sospensione del pagamento

La sospensione del pagamento è subordinata al rilascio di apposita garanzia fidejussoria secondo i termini e modalità stabiliti dall'art.17 del vigente TUREC.

2. Di dare atto che:

- il presente provvedimento dispone modalità applicative della dilazione dei debiti comunali opportunamente semplificate costituendo la prima

applicazione dell'art.17 del vigente TUREC e quindi suscettibile di possibili modificazioni e adattamenti in ragione dell'esito del riscontro della sua applicazione pratica;

- il presente provvedimento sarà assoggettato alle pubblicazioni di legge;
- il presente atto non comporta impegni di spesa.

3. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto.

Il dirigente del Servizio Entrate
Roberto Lenzu

ROBERTO
LENZU
08.04
.2025
13:38:45
CEST

A small, stylized digital signature or stamp, possibly representing the official seal or a digital signature of the official.